

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

66° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1997

(Notturna)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 5, 6, 7 e *passim*

BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) Pag. 7, 16
CENTARO (*Forza Italia*) 4, 5, 7 e *passim*
CIRAMI (*CCD*) 4, 8, 11 e *passim*
CORTELLONI (*Rin. Ital. e Indip.*) 24
FOLLIERI (*PPI*) 4, 7, 8 e *passim*
MELONI (*Misto*) 25
MILIO (*Misto*) 8, 9
PERA (*Forza Italia*) 9
RUSSO (*Sin.Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2, 4, 5 e *passim*
SALVATO (*Rif. Com.-Progr.*) 16, 24
SENESE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 23
VALENTINO (*AN*) 4, 5, 6 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 20,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2724.

Nel corso della seduta pomeridiana è proseguito l'esame dell'articolo 2 ed è stato proposto un nuovo testo degli emendamenti 2.23 e 3.12, sui quali tuttavia la Commissione non ha ancora raggiunto un accordo.

RUSSO, relatore alla Commissione. Sull'emendamento 2.23, da me riformulato, è stata sollevata una obiezione sia dal Presidente che da altri colleghi nel corso della seduta pomeridiana circa la sostituzione dell'ausiliario del giudice con l'ufficiale di polizia giudiziaria in caso di impossibilità di ottenere la presenza del primo. Se non ho capito male, l'obiezione fa riferimento soprattutto alla difficoltà di individuare i casi di impossibilità e al rischio che possa darsi una interpretazione estensiva dell'impossibilità stessa, tale che di fatto si determini una abituale sostituzione dell'ausiliario con l'ufficiale di polizia giudiziaria, che sappiamo essere sempre maggiormente disponibile.

Ora, poichè tutti abbiamo ravvisato l'utilità di una presenza di garanzia in funzione di quei momenti in cui si procede all'esame o dell'imputato o, nei casi dell'articolo 3, del testimone o del coimputato, va tenuta presente una circostanza (che è quella che mi faceva resistere alla proposta di eliminare tale riferimento all'ufficiale giudiziario): sul piano pratico, quando prevediamo la partecipazione al dibattimento a distanza dell'imputato si determina un collegamento audiovisivo che può durare mesi, perchè l'imputato che non partecipa personalmente alle udienze ha diritto di essere presente nel luogo in cui avviene il collegamento audiovisivo ed assistere in tal modo a tutte le udienze.

L'impossibilità di ottenere la presenza di personale qualificato della cancelleria, a mio avviso, nasce soprattutto con riferimento a questa prolungata presenza. Peraltro, in tutte le udienze la funzione di garanzia evidentemente è una funzione meno significativa o addirittura non significativa, perchè c'è sempre la necessità di identificare l'imputato, ma quest'ultimo ha il diritto di essere assistito dal proprio difensore presente. D'altra parte, la presenza dell'imputato è fundamentalmente passiva; egli assiste a distanza all'udienza e ha il diritto, come osservava il sena-

tore Follieri, di fare dichiarazioni in qualunque momento del dibattimento, però può anche scegliere il momento in cui è più opportuno farle e ha l'assistenza del difensore.

Propongo pertanto un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.23:

«5-bis. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed alla seconda parte del comma 4 nonchè, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato e il suo difensore. Quando non si procede all'esame dell'imputato, il giudice o, in caso di urgenza, il presidente può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato in vece dell'ausiliario un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono nè hanno svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

Nell'emendamento all'articolo 3, nel quale si prevede esclusivamente l'ipotesi dell'esame del coimputato o del teste, non si prevederebbe la possibilità di sostituzione dell'ausiliario con l'ufficiale di polizia giudiziaria. È vero che l'articolo 147-bis, comma 4, nei casi in cui si tratti di esame del coimputato rinvia all'articolo 146-bis, commi 3, 4 e ora anche 5-bis; ma siccome il nuovo articolo 5-bis prevede che non si possa procedere a sostituzione quando si procede ad esame, è evidente che da questo punto di vista la previsione contenuta nell'articolo 147-bis non trova applicazione.

Ritengo che questa sia la soluzione più equilibrata e mi auguro che possa trovare largo consenso da parte della Commissione. Comunque sono aperto e disponibile ad eventuali contributi in senso contrario.

PRESIDENTE. In conclusione, la proposta è nel senso di non prevedere mai la sostituzione dell'ausiliario del giudice (un tempo si chiamava semplicemente cancelliere) quando si procede all'esame del collaboratore di giustizia o del coimputato, perchè in quella sede l'imputato non è rappresentato dal suo difensore che si troverà nel luogo in cui si svolge l'udienza.

Nel caso in cui, invece, si procede all'esame dell'imputato non collaborante con la giustizia, il quale è sempre assistito da un proprio difensore, sia nel luogo dell'udienza sia dove fisicamente è sottoposto all'esame, la proposta testè illustrata dal relatore consente che il funzionario di cancelleria possa essere sostituito, eventualmente, da un ufficiale di polizia giudiziaria.

CIRAMI. Signor Presidente, questa presenza è ultronea: la presenza dell'avvocato ha certamente una funzione di maggiore garanzia rispetto a quella dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

CENTARO. Signor Presidente, ho interpretato la nuova formulazione dell'emendamento 2.23, proposta dal relatore, in un senso diverso da quello colto da lei; ossia nel senso che quando colui che viene ascoltato, sia egli collaborante, testimone, imputato di reato connesso oppure imputato principale, rende una dichiarazione spontanea, o viene comunque sentito, deve essere presente un ausiliario del giudice (per brevità lo chiamerò cancelliere). Quando invece lo stesso soggetto, in una qualsiasi delle varie vesti che ho elencato, assiste semplicemente a distanza, non è necessario che vi sia il cancelliere, ma è sufficiente la presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, cui è anche rimesso l'obbligo di redigere il verbale.

PRESIDENTE. Senatore Centaro mi scusi. ma non comprendo quale sia la diversità rispetto a quanto ho affermato. La prego di chiarirmi questo dubbio.

CENTARO. Signor Presidente, il mio parere è che il discrimine fra i diversi casi non è rappresentato dalla presenza del difensore perchè, anche quando l'imputato viene ascoltato alla presenza, pur a distanza, del proprio difensore vi deve comunque e sempre essere il funzionario di cancelleria; diversamente può avvenire solo nelle udienze alle quali l'imputato si limita ad assistere.

VALENTINO. Signor Presidente, l'imputato in procedimento connesso o l'imputato collaborante hanno in qualunque momento la possibilità di rendere delle dichiarazioni spontanee, come poc'anzi ha detto egregiamente il senatore Follieri...

FOLLIERI. No senatore Valentino, mi permetta di interromperla: tale facoltà non è riconosciuta alla persona imputata in un procedimento connesso, nel cui confronti si è già proceduto separatamente.

VALENTINO. In ogni caso ciascun imputato, che abbia o meno assunto un atteggiamento di collaborazione con la giustizia, può in qualsiasi momento rendere dichiarazioni spontanee. In tale eventualità, mi domando, si deve forse sospendere l'udienza e reperire un cancelliere affinché l'imputato possa rendere le sue dichiarazioni in armonia con le disposizioni della legge che ci accingiamo ad approvare?

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Senatore Valentino, innanzitutto si deve precisare che facendo riferimento all'esame dell'imputato si richiama un istituto tipico.

L'imputato ha diritto in ogni stato del dibattimento di rendere delle dichiarazioni: potrà quindi avvenire che nel corso di un'udienza alla quale sta assistendo passivamente ritenga opportuno svolgere una di-

chiarazione spontanea; in tal caso può essere presente l'ausiliario, ma anche l'ufficiale di polizia giudiziaria che eventualmente abbia sostituito quest'ultimo.

Le dichiarazioni spontanee avvengono quindi su iniziativa dell'imputato che le rende solo se le ritiene opportune e, nel momento in cui assume tale decisione, egli ha diritto di avere al suo fianco il proprio difensore. Ritengo pertanto che l'ipotesi in cui le dichiarazioni spontanee possono avvenire alla presenza non del cancelliere, ma dell'ufficiale di polizia giudiziaria sia marginale e che, quindi, in un'ottica generale, possa essere accettata proprio perchè rappresenta un caso veramente residuale.

CENTARO. Potremmo fissare una regola generale di garanzia, in virtù della quale in ogni momento in cui il soggetto, in qualsiasi veste, rende dichiarazioni o comunque parla (sia in sede di esame, quindi, sia in sede di dichiarazioni spontanee) è necessaria la presenza di un cancelliere.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Senatore Centaro, a mio parere in tal modo si rischia di ledere il diritto di difesa, perchè se l'imputato ritiene opportuno rilasciare una dichiarazione spontanea in un certo momento dell'udienza, non glielo si può impedire perchè non è presente il cancelliere. È infatti una libera scelta dell'imputato; il codice stabilisce il diritto del difensore di essere presente e con la norma proposta si prevede che sia presente, almeno, anche un ufficiale di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordarvi che proprio per l'impossibilità di prevedere in via generale la necessità di una determinata presenza, si è fatto ricorso alla dizione «ausiliario del giudice» che possiede un'accezione vasta. Abbiamo preferito non indicare specifiche qualifiche che, per l'esiguità numerica dei loro detentori, avrebbero potuto provocare problemi di reperibilità dei soggetti e ci siamo limitati a fare riferimento ad una funzione che è svolta da una notevole quantità di persone.

Il punto nodale consiste quindi nella decisione se tale funzione possa o meno appartenere agli ufficiali di polizia giudiziaria. A tale riguardo convengo con lo spirito della riformulazione dell'emendamento 2.23 proposta dal senatore Russo, in particolare nella previsione che, nel caso in cui sia presente il difensore, la sua presenza garantisce in qualche modo tutte le dovute garanzie.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Più che «in qualche modo»!

VALENTINO. Signor Presidente, sono acquisite le garanzie per chi rende le dichiarazioni, non per chi le subisce! Questo è il problema.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, non dobbiamo dimenticare che la verbalizzazione delle dichiarazioni che l'imputato può rendere in qua-

lunque momento viene realizzata nell'aula di udienza; non comprendo quindi quale sia il problema relativo alle garanzie.

VALENTINO. Vi deve essere un controllo di regolarità nell'ambiente dove viene resa la dichiarazione udita nell'aula.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli colleghi, ritengo che – per quanto strano vi possa sembrare – il Governo riuscirà a chiarire le legittime perplessità finora sollevate.

Stiamo discutendo di due norme distinte: la prima è destinata a regolamentare la partecipazione a distanza al dibattimento degli imputati, la seconda disciplina non la partecipazione delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, ma il loro esame: vi è una differenza sostanziale.

Per quanto riguarda questa seconda ipotesi, prendo atto delle comprensibili perplessità di tipo garantista che sono state espresse e, poichè si tratta di soggetti particolari (collaboratori con la giustizia ed imputati di reato connesso), ritengo più che accettabile la previsione della necessaria presenza dell'ausiliario, che trova motivazioni difficilmente contrastabili.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina della partecipazione a distanza al processo dell'imputato, ritengo che essa dovrebbe essere ispirata, in sintonia con quanto stabilito per il collaboratore di giustizia, al mantenimento di una seria garanzia per l'imputato che possiede il fondamentale diritto di difendersi e che, proprio a tale scopo, partecipa a distanza al dibattimento.

Il senatore Russo osservava giustamente che, specialmente nella prassi dei maxiprocessi (ai quali in particolare questa normativa si rivolge) accade che si celebrino udienze per due o tre anni, alle quali nella grande maggioranza dei casi, partecipa, avendone diritto, ciascun imputato, dei molti coinvolti, che ha reso il suo interrogatorio.

L'organizzazione giudiziaria italiana è afflitta da vari problemi, tra i quali rileva in particolare la carenza del personale amministrativo. È vero, come ha detto il presidente Zecchino, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984 ha previsto che altre categorie di dipendenti possano assolvere a funzioni prima riservate esclusivamente al cancelliere. Tuttavia il personale abilitato ad assistere il giudice in udienza svolge anche attività precise all'interno del palazzo di giustizia, rispetto alle quali è sempre numericamente insufficiente: i colleghi magistrati e avvocati presenti in Commissione possono confermarlo.

Posto che la situazione della quasi totalità dei palazzi di giustizia italiani, per non dire di tutti, è questa, vi chiedo se, in nome di un ispessimento delle garanzie dell'imputato che assiste a distanza alle udienze del dibattimento che si svolge a suo carico, abbia senso prevedere la necessaria presenza dell'ausiliario. I procedimenti infatti sono numerosi e la presenza di ausiliari in più collegamenti a distanza li sottrarrebbe quotidianamente a compiti d'ufficio, in una condizione di sottodimensionamento degli organici. Invito a riflettere sul fatto che la ragionevole

opportunità di bilanciare queste diverse esigenze riguarda esclusivamente la disciplina della partecipazione dell'imputato al dibattimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che i termini della questione siano assolutamente chiari.

FOLLIERI. Signor Presidente, vorrei specificare che la posizione dell'imputato che rende spontanee dichiarazioni è diversa rispetto a quella dell'esame.

BERTONI. L'imputato è interrogato in quanto spontaneamente si fa interrogare.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se non si sente garantito non parla.

FOLLIERI. Il presidente, prima di dichiarare aperto il dibattimento, avverte l'imputato che può, in ogni momento, rendere spontanee dichiarazioni. L'esame, che deve essere richiesto dal pubblico ministero o dall'imputato, indipendentemente dall'assenso dell'imputato, è un mezzo di prova mentre le spontanee dichiarazioni non rappresentano un mezzo di prova.

CENTARO. Le dichiarazioni spontanee sono un mezzo di prova.

FOLLIERI. Non sono un mezzo di prova: basta leggere gli articoli 208 e seguenti del codice. Tra i mezzi di prova vi è l'esame delle parti ma non le spontanee dichiarazioni.

CENTARO. Se spontaneamente ammetto di aver commesso un delitto, questa dichiarazione non è forse un mezzo di prova?

FOLLIERI. No, non lo è; la stessa confessione non è un mezzo di prova.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Non è infatti soggetta al controesame.

PRESIDENTE. Colleghi, rinviemo ad altra sede questo dibattito teorico sul diritto processuale e torniamo al tema in discussione.

FOLLIERI. Il senatore Russo ha fornito giustificazione del fatto che le dichiarazioni spontanee non costituiscono un mezzo di prova, diversamente dall'esame. Sono d'accordo pertanto con le indicazioni del relatore relative alla necessità della presenza di un ausiliario per garantire l'esame.

La questione posta dal senatore Valentino, relativa all'eventualità che qualcuno possa accusare una terza persona, non sussiste perchè le norme dell'articolo 3 si riferiscono a coloro che collaborano con la giu-

stizia e agli imputati connessi. Quando si parla di imputati di reati connessi o collegati sul piano probatorio *ex* articolo 371 lettera *b*), si fa riferimento a persone nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente. Ciò significa che le parti, quando espongono il fatto, devono chiedere al giudice, *ex* articolo 210, l'ammissione all'esame di queste persone, che non devono neanche essere indicate nella lista testimoniale *ex* articolo 468. Il giudice fissa il momento processuale entro cui queste persone devono essere esaminate. La questione che pone il senatore Valentino non ha la valenza che lui vuole attribuirgli, ribadisco pertanto di essere favorevole alle ultime riformulazioni suggerite dal senatore Russo: il solo esame dell'imputato deve essere garantito dalla presenza dell'ausiliario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È la distinzione tra esame e partecipazione.

VALENTINO. Signor Presidente, mi richiamo alla nostra esperienza quotidiana: nel corso di un dibattito accade spesso che un imputato di reato connesso, in un contesto che giustifica un suo intervento, rende una dichiarazione che verrà confrontata con le altre.

FOLLIERI. Il senatore Valentino ha ragione se è coimputato, ma ha torto se è imputato di reato connesso.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È come se fosse un teste a cui vengono riconosciute alcune garanzie.

FOLLIERI. Questo è il punto dell'equivoco.

VALENTINO. Riconosco ora che il senatore Follieri ha ragione.

CIRAMI. Signor Presidente, per la mia intelligibilità, desidererei avere il testo finale dell'emendamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore Russo di fornirci il testo da lui proposto.

MILIO. In ordine agli emendamenti che riguardano la visibilità del dichiarante, domando se si vuole o meno aderire a presentarlo al giudice *de visu*, come se fosse...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come accade nelle videoconferenze.

PRESIDENTE. Senatore Milio, a quale emendamento si riferisce?

MILIO. Faccio riferimento all'emendamento 2.5 e chiedo se si vogliono introdurre o meno nella videoconferenza gli stessi criteri che operano quando l'imputato del reato connesso o il collaborante si presenta personalmente e fisicamente davanti al giudice.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le videoconferenze già ci sono per il collaborante.

MILIO. Certo, ma si presenta di spalle.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è già una legge in vigore che prevede quanto lei richiede.

MILIO. La legge non lo prevede; parla solo di tutela alla incolumità...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. E cosa facciamo? La cambiamo con un'altra legge se c'è questa esigenza? Se c'è una legge che trova applicazione da tempo...

MILIO. Sottolineo che, quando si presenta personalmente in aula, non gira le spalle al giudice.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La legge è già in vigore.

MILIO. Ma non specifica questo aspetto. Non comprendo per quale ragione quando si presenta personalmente davanti al giudice lo possa guardare e non accada lo stesso quando c'è la videoconferenza.

PRESIDENTE. Ora che è stato distribuito il testo dell'emendamento riformulato dal senatore Russo, vorrei raccogliere le posizioni dei senatori.

PERA. Volevo porre una domanda sulla base della distinzione che è stata stabilita tra l'articolo 2, che disciplina la partecipazione, e l'articolo 3, che disciplina l'esame. In questo caso l'emendamento riformulato dal senatore Russo mette assieme entrambe le questioni, se non vado errato.

PRESIDENTE. No, non è così!

PERA. L'emendamento all'articolo 2 sarebbe quello che disciplina la partecipazione, ma la modifica si riferisce al momento in cui non si procede all'esame dell'imputato.

PRESIDENTE. Sì, appunto, dell'imputato.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quando si disciplina la partecipazione, si disciplina anche tutto l'arco del processo nell'ambito del quale c'è una parte che riguarda l'esame dell'imputato. Allora, l'esame viene parificato come garanzie a quanto previsto per il collaboratore; per tutta la parte che riguarda l'assistenza passiva al dibattito non c'è bisogno di tale garanzia, perchè sussiste una condizione diversa. Quindi l'esame è ugualmente garantito.

PRESIDENTE. Quando non si procede all'esame, senatore Pera, il giudice o, in caso d'urgenza, il presidente può designare ad essere presente nel luogo in cui si trova l'imputato un ufficiale di polizia giudiziaria.

Pertanto, senatore Pera, la questione è in questi termini. Sull'articolo 3, dove non c'è la garanzia della presenza del difensore dell'imputato, le dichiarazioni dei collaboratori o dei coimputati sono sempre garantite nella loro genuinità dalla presenza di un ausiliario del giudice. Per quanto riguarda, invece, l'imputato a distanza, quest'ultimo intanto è sempre assistito dal suo difensore che si fa garante controllore; in più, quando c'è l'esame, deve essere presente un ausiliario del giudice e nei momenti in cui non vi è l'esame l'ausiliario può essere sostituito dall'ufficiale di polizia giudiziaria.

Vorrei capire ora qual è il grado di consenso da parte dei senatori rispetto a tale procedura. Chiaramente, essendo stato l'emendamento riformulato dal relatore stesso, il suo parere non può che essere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti questo emendamento, che mi pare registri l'unanimità dei consensi, vorrei acquisire la dichiarazione formale da parte di tutti i colleghi alla rinuncia degli altri emendamenti.

CENTARO. Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'emendamento 2.23 suggerita dal relatore e ritiro gli emendamenti 2.20 e 2.21. Aggiungo la mia firma e ritiro gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.10, 2.9. Aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Scopelliti agli articoli 3, 4 e 6.

VALENTINO. Ritiro l'emendamento 2.4, ma aggiungo la mia firma all'emendamento 2.5.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei proporre una modifica formale per maggiore chiarezza. Sarebbe meglio dire: «Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede all'esame dell'imputato, il giudice», altrimenti le parole: «Quando non si procede» potrebbero essere intese nel senso in cui non si proceda all'esame in assoluto.

PRESIDENTE. Senatore Russo, dovrebbe esprimere ora il suo parere sull'emendamento 2.5, presentato dal senatore Milio.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 2.3, 2.6, 2.11 e 2.12. Ricordo, inoltre, che l'emendamento 2.18 è stato ritirato nel corso della seduta pomeridiana e che sull'emendamento 2.19 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23 (Nuovo testo).

CIRAMI. Signor Presidente, abbiamo esaminato solo gli emendamenti relativi ai primi tre commi dell'articolo 146-*bis* introdotto dall'articolo 2, con l'aggiunta del comma 5-*bis*. Avevamo accantonato gli emendamenti in materia di spese e di garanzie della consultazione fra difensore e assistito e soprattutto dobbiamo ancora esaminare l'ordine del giorno n.0/2724/1/2 che potrebbe essere sostitutivo di tali emendamenti. Non ritengo quindi che sia stato esaurito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, l'ordine del giorno da lei citato si riferisce all'articolo 3 e sarà esaminato prima della votazione di tale articolo.

CIRAMI. Signor Presidente, allora, quanto meno, deve essere ancora esaminato l'emendamento 2.19 da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore, come lei sa, su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei avere notizia delle motivazioni alla base di tale parere.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, vi sono problemi di copertura: lei propone che l'erario assuma a suo carico l'onere economico della difesa e manca la copertura di una tale previsione di spesa. Mi sembra che questo sia uno dei pochi casi nei quali è difficile dare torto alla Commissione bilancio, che spesso ricorre con troppa facilità al vincolo posto dall'articolo 81 della Costituzione.

CIRAMI. Signor Presidente, il nuovo procedimento previsto dal disegno di legge al nostro esame provocherà un risparmio per lo Stato di molte centinaia di milioni di lire: i fondi risparmiati con l'eliminazione del «turismo giudiziario» potrebbero compensare le maggiori spese di giustizia cui andranno incontro gli imputati.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, si tratta di un problema molto complesso che non può essere compreso in un meccanismo compensativo; proprio per tale motivo questa materia è oggetto dell'ordine del giorno che successivamente esamineremo.

CIRAMI. Signor Presidente, preferisco allora che tale ordine del giorno sia discusso preventivamente, in quanto è sostitutivo di

molti emendamenti all'articolo 2 e dell'emendamento 2.19 in particolare.

PRESIDENTE. Senatore, l'ordine del giorno di cui parliamo concerne disposizioni contenute nell'articolo 3 e pertanto sarà esaminato in tale sede.

CIRAMI. Signor Presidente, l'articolo 3 riguarda altri argomenti: l'ordine del giorno tratta invece le materie di cui al comma 4 dell'articolo 146-*bis* introdotto dall'articolo 2, non capisco per quali ragioni si ritenga di collegarlo all'articolo 3.

VALENTINO Veramente l'ordine del giorno è nato da una trasformazione dell'emendamento 3.5.

CIRAMI. Tale emendamento faceva riferimento al comma 4 dell'articolo 147-*bis* che a sua volta richiama l'articolo 146-*bis* introdotto dall'articolo 2: quindi è in relazione a tale articolo che si deve discutere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prestare maggiore attenzione.

CIRAMI. Signor Presidente, non intendo porre alcuna difficoltà, anzi mi accingo ad allontanarmi dall'Aula! Anche ammesso che l'ordine del giorno incida sul comma 4 dell'articolo 147-*bis* introdotto dall'articolo 3, tale comma contiene un richiamo recettizio all'articolo 2 che stiamo discutendo. Non possiamo quindi esaminare l'ordine del giorno più tardi, ma dobbiamo affrontarlo ora. Se questo non può essere accettato me ne vado immediatamente.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di accantonare l'emendamento 2.19, per discuterne contestualmente all'esame dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, la sua proverbiale ragionevolezza mi fa sperare che anche questa volta lei converrà con me.

CIRAMI. Signor Presidente, sono tanto ragionevole che mi sottraggo alla discussione ed elimino ogni impiccio. (*Il senatore Cirami si prepara ad alzarsi*).

PRESIDENTE. Senatore, non faccia così! L'articolo 95, comma 6, del Regolamento prevede che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima dell'articolo stesso. Voglio convenire con lei che l'articolo cui si riferisce l'ordine del giorno 0/2724/1/2 sia l'articolo 2: le assicuro quindi che dopo aver votato gli emendamenti, prima di votare l'articolo 2, discuteremo sull'ordine del giorno.

CIRAMI. Va bene signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.17 e 2.19 e annuncio sin da ora di voler aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Milio e Valentino.

Non è approvato.

Metto quindi ai voti l'emendamento 2.23 presentato dal senatore Centaro, di cui do lettura nel nuovo testo.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo del capoverso 3 ed aggiungere, dopo il capoverso 5, il seguente:

«5-bis. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed alla seconda parte del comma 4 nonchè, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, nè hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

2.23 (Nuovo testo)

CENTARO

È approvato.

Comunico che tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 0/2724/1/2 il cui testo è il seguente:

La 2^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

è necessario, al fine di tutelare l'applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, porre rimedio ai problemi di sicurezza che derivano dal numero elevato di traduzioni volte ad assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in diversi procedimenti;

la video-conferenza si dimostra uno strumento tecnico valido ad assicurare – come già avviene in altri Paesi – la partecipazione dei soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alle udienze dinanzi ai tribunali competenti, permettendo di evitare i problemi che deriverebbero inevitabilmente dal cosiddetto «turismo giudiziario»;

considerato che:

il disegno di legge n. 2724 relativo alla «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario» introduce la possibilità di utilizzare le attuali tecnologie video e audio per le videoconferenze nei confronti delle persone, ammesse in base alla legge, a programmi o misure di protezione, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi;

gli strumenti tecnici con cui il disegno di legge si propone di risolvere tali problemi non sembrano così idonei ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie costituzionali in materia di difesa, in quanto l'imputato in sede dibattimentale subirebbe lesioni al proprio diritto di difesa se non fosse assistito anche nella sede in cui verrà escusso il teste o l'imputato di reato connesso,

impegna il Governo:

ad assumersi l'onere di sostenere le spese dell'attività professionale, ritenuto che l'imputato non può essere gravato dell'onere di dover pagare più di un difensore limitatamente all'attività svolta nel luogo in cui viene escusso l'imputato di reato connesso o il teste».

0/2724/1/2 BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO, CIRAMI

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

CIRAMI. Ma non esiste tale strumento nella terminologia costituzionale!

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il testo dell'ordine del giorno presuppone l'accoglimento di emendamenti che sono stati ritirati o dei quali è stato preannunciato il ritiro. Suppone, infatti, la presenza del difensore nel luogo ove viene ascoltato il teste o il collaborante: questa parte, evidentemente, deve essere espunta, in quanto non ha più senso e deve essere limitata alla previsione dell'assistenza prestata dal difensore dell'imputato.

Propongo una riformulazione dell'ordine del giorno che vada nel senso di un'osservazione che ho già svolto in sede di relazione: ritengo che sia necessario porre l'accento sul problema più generale della gravosità dell'onere economico della difesa per le persone non

abbienti, senza comunque focalizzare esclusivamente questo punto, ma nel quadro di un discorso più ampio.

CIRAMI. Sono d'accordo! Chiaramente non volevo favorire nessun miliardario mafioso!

RUSSO, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno deve quindi – a mio parere – contenere l'invito al Governo ad assumere le iniziative necessarie per garantire la difesa dei non abbienti in relazione ai maggiori e nuovi oneri per la difesa che il nuovo sistema comporta.

VALENTINO. Signor Presidente, condivido i suggerimenti del senatore Russo e modifico pertanto l'ordine del giorno 0/2724/1/2 nel seguente testo:

La 2^a Commissione permanente del Senato,

premessò che:

è necessario, al fine di tutelare l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, porre rimedio ai problemi di sicurezza che derivano dal numero elevato di traduzioni volte ad assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in diversi procedimenti;

la video-conferenza si dimostra uno strumento tecnico valido ad assicurare – come già avviene in altri Paesi – la partecipazione dei soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alle udienze dinanzi ai tribunali competenti, permettendo di evitare i problemi che deriverebbero inevitabilmente dal cosiddetto «turismo giudiziario»;

considerato che:

il disegno di legge n. 2724 relativo alla «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario» introduce la possibilità di utilizzare le attuali tecnologie video e audio per le videoconferenze nei confronti delle persone, ammesse in base alla legge, a programmi o misure di protezione, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi;

gli strumenti con cui il disegno di legge si propone di risolvere tali problemi implicano un aggravio degli oneri derivanti dall'esercizio del diritto di difesa che, garantito dalla Costituzione, deve essere reso effettivo per tutti,

impegna il Governo:

a predisporre gli opportuni provvedimenti per assicurare l'esercizio del diritto alla difesa ai non abbienti anche in relazione ai maggiori oneri difensivi derivanti dall'applicazione della presente legge».

0/2724/1/2

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Considerata la nuova formulazione, che limita l'impegno ai non abbienti, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

CENTARO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame.

FOLLIERI. Anch'io, signor Presidente.

BERTONI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

SALVATO. Signor Presidente, aggiungo anche la mia firma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei presentatori insiste per la votazione dell'ordine del giorno 0/2724/1/2, metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

1. L'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dai seguenti:

«Art. 147-*bis*. - (*Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso*). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e scelto tra coloro che non svolgono o non hanno svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento alla persona sottoposta ad esame o ai fatti ad essa riferiti, è presente nel luogo dove si trova la persona e ne attesta le generalità, dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-bis, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 3 e 4.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

Art. 147-ter - (*Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia*). - 1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del codice.

3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 147-bis aggiungere, in fine, dopo le parole: «o della corte d'assise» le altre: «e comunque tali da consentire al giudice la percezione diretta dell'intera persona».

Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 147-bis sostituire le parole da: «In tal caso» a: «in caso di urgenza» con le parole: «In tal caso, un funzionario di cancelleria o, in caso di urgenza, un ufficiale di polizia giudiziaria designato».

3.12

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell'articolo 147-bis inserire il seguente:

«2-bis. È sempre consentito al difensore dell'imputato o a un suo sostituto di essere presente nel luogo ove si svolge l'esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso».

3.8

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 1, al capoverso 3, lettera b) dell'articolo 147-bis sopprimere le parole: «e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile».

3.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, al capoverso 3, lettera b) dell'articolo 147-bis sostituire le parole: «le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile» con le seguenti: «il divieto di ogni ritrazione fotografica e ripresa audiovisiva da parte di operatori esterni e diversi da quelli autorizzati per la ripresa dell'esame a distanza».

3.3

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 1, al capoverso 4 dell'articolo 147-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'onorario relativo alla presenza del difensore o del suo sostituto nel luogo dove si trova la persona da esaminare sarà liquidato dal Ministero di grazia e giustizia».

3.5

BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 147-bis, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito al difensore dell'imputato o al suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova la persona da esaminare. Il difensore o il suo sostituto devono essere messi in grado di consultarsi con il difensore o il sostituto presenti nell'aula di udienza».

3.11

CIRAMI

Al comma 1, dopo il capoverso 5 dell'articolo 147-bis, dopo le parole: «del codice», aggiungere le altre: «nonchè per l'esame delle persone offese nei reati di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale».

3.13

CENTARO, GRECO

Al comma 1, al capoverso 5 dell'articolo 147-bis, sostituire le parole: «o quando vi siano gravi difficoltà ad» con le parole: «o sia oggettivamente impossibile per causa di forza maggiore».

3.10

MILIO

Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 147-ter, sopprimere le parole: «ove lo ritenga indispensabile».

3.2

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 1, al capoverso 1 dell'articolo 147-ter, sopprimere la parola: «coattivo».

3.1

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell'articolo 147-ter.

3.6

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 1, al capoverso 3 dell'articolo 147-ter, sostituire le parole: «le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile» con le seguenti: «il divieto di ogni ritrazione fotografica e ripresa audiovisiva».

3.7

SCOPELLITI, CENTARO

CENTARO. Signor Presidente, accettando le modifiche suggerite dal relatore, presento il seguente nuovo testo dell'emendamento 3.12:

Al comma 1, sostituire il secondo periodo del capoverso 2 dell'articolo 147-bis con il seguente:

«In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice, o in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice».

3.12 (Nuovo testo)

CENTARO

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 3.12.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Avverto che, ad eccezione dell'emendamento testè riformulato, tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Centaro, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento che è stato poi ritirato:

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: «l'imputato» aggiungere le seguenti: «in atto».

4.1

SCOPELLITI, CENTARO

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è quello stabilito per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 CENTARO

Sopprimere l'articolo.

6.2 CIRAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 28 febbraio 2000».

6.4 SCOPELLITI, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è fissato al 31 dicembre 1999».

6.3 SCOPELLITI, CENTARO

Aggiungere la rubrica: Termine di efficacia.

6.5 SCOPELLITI, CENTARO

CIRAMI. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 è volto a sopprimere l'articolo 6. L'intervento abrogativo va inteso nel senso che la disposizione, di cui all'articolo 6, mi appare contraddittoria rispetto a quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2. Se il sistema delle videoconferenze è un sistema ordinario, valido per l'accelerazione delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2, non capisco per quale motivo, qualora la sperimentazione sia positiva, debba essere limitato nel tempo. Se invece è un sistema eccezionale, rilevo una contraddizione con le ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* che postulano un esercizio ordinario.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Scopelliti, prevede che il termine di efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sia fissato al 31 dicembre 1999.

Mi permetto di avanzare la seguente osservazione: si prevedeva di approvare il disegno di legge in titolo a luglio; le modifiche che apportiamo implicano la necessità di un nuovo esame da parte della Camera dei deputati e si può ipotizzare che il provvedimento non sarà approvato in via definitiva prima di gennaio o febbraio. Mi chiedo pertanto se non sia più opportuno fissare il termine di efficacia al 31 dicembre del 2000, reputandolo più congruo per compiere valutazioni sul periodo di sperimentazione ai fini di un'eventuale proroga.

CENTARO. Signor Presidente, avendo aggiunto la mia firma all'emendamento 6.4, accolgo la modifica suggerita dal relatore; sostituisco le parole: «28 febbraio» con le altre: «31 dicembre».

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.4 testè modificato dal senatore Centaro.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Avverto che, ad eccezione dell'emendamento 6.4, come modificato, sono stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Scopelliti e Centaro, nel testo modificato, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

È approvato.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè con l'approvazione del nuovo testo dell'emendamento 2.23 è stato aggiunto il comma 5-bis all'articolo 146-bis, presento la seguente proposta di coordinamento:

Al comma 1, al capoverso 4 dell'articolo 147-bis, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le parole: «commi 3, 4 e 5-bis».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge in esame, in conformità a quanto è avvenuto alla Camera dei deputati. Le modifiche apportate non possono essere ritenute assolutamente tacitanti rispetto alla necessità di garanzia del regolare svolgimento dell'esame del collaborante che ci aveva spinti a ritenere indispensabile la presenza di un avvocato del collegio difensivo. Tuttavia, la presenza di un pubblico ufficiale, che deve redigere un verbale e attestare, assumendosene la responsabilità, il regolare svolgimento dell'esame, costituisce certamente un ulteriore passo in avanti in funzione garantista.

Il garantismo è la stella polare che dà l'orientamento al Gruppo Forza Italia in tutte le riforme del sistema giustizia. L'aver svincolato questa legge (una legge speciale, a tempo; quindi per certi aspetti una legge esperimento) dall'articolo 41-*bis*, le attribuisce una sua identità assolutamente autonoma, considerato anche che l'articolo 2 comporta una serie di fattispecie assolutamente diverse da quelle previste dall'articolo 41-*bis*.

Ci auguriamo che non si ripetano quelle discrasie già evidenziate dagli organi di stampa e auspichiamo che il Ministero di grazia e giustizia possa porre a servizio delle aule di giustizia dei mezzi tecnici adeguati, perchè diversamente la legge in esame non potrà essere attuata in concreto e quelle funzioni di garanzia e di tutela del diritto alla difesa finirebbero con l'essere vanificate. È evidente, pertanto, che il presupposto essenziale per l'attuazione del provvedimento in esame è l'adozione di misure tecniche tali da impedire qualsiasi attentato al diritto di difesa.

SENESE. Il Gruppo Sinistra democratica-l'Ulivo voterà a favore del provvedimento in esame evidenziando una particolare soddisfazione per l'andamento del dibattito e per le conclusioni cui siamo pervenuti, le quali valorizzano un metodo di approccio a problemi così delicati costituito da un dialogo fecondo, pur nella distinzione dei ruoli tra maggioranza ed opposizione, e dalla ricerca, in ultima analisi, di soluzioni appropriate rispetto ai problemi sul tappeto, i quali trascendono, per la verità, l'ambito della dialettica maggioranza opposizione. È questa una delle tipiche materie sulle quali l'esigenza di una politica svincolata da interessi di partito è particolarmente forte, dovendosi da un lato contrastare la criminalità organizzata e dall'altro mantenere ferme le fondamentali garanzie della persona.

C'è ora da augurarsi che questo metodo di lavoro si proietti anche nell'altro ramo del Parlamento e che il provvedimento che stiamo per licenziare, che in questa sede si è avvalso di questo tipo di collaborazione, possa essere rapidamente approvato.

FOLLIERI. Il Gruppo Partito popolare italiano voterà a favore del provvedimento, pur restando valide tutte le riserve da me manifestate nel corso della discussione generale.

VALENTINO. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza nazionale voterà a favore del disegno di legge in esame, però non possiamo non registrare come esso determini un sostanziale affievolimento del diritto di difesa. Tale affievolimento sarebbe stato vanificato se gli strumenti tecnici fossero stati predisposti per legge in maniera inequivocabile e puntuale, tali da consentire che le dichiarazioni assunte a distanza potessero essere controllate con la puntualità che una persona tecnica idonea avrebbe consentito. Se così fosse accaduto certamente non vi sarebbero state tutte quelle discussioni tese a garantire maggiormente il diritto di difesa che sostanzialmente viene complicato.

Abbiamo sollecitato il Governo, seppure informalmente, affinché ci fornisca in dettaglio dei lumi circa le strutture tecniche che sarebbero state utilizzate. Ci sono state opposte delle difficoltà di carattere economico, delle quali in questo momento prendiamo atto, ma auspichiamo che in avvenire si possano realizzare quelle condizioni che consentano, nel luogo in cui il soggetto viene chiamato ad intervenire in videoconferenza, un controllo puntuale di tutto ciò che accade da parte di coloro che si trovano nelle aule di udienza.

SALVATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Rifondazione comunista. Lo faccio in modo convinto, anche perchè le modifiche apportate in Senato – che possono senz'altro essere parziali e lo sono – hanno raccolto in parte le critiche espresse da tanti colleghi. La questione della parità tra accusa e difesa bisogna affrontarla con altri strumenti e con altre leggi e l'ordine del giorno che abbiamo elaborato va, a mio avviso, nella direzione giusta.

L'augurio è che nell'altro ramo del Parlamento si possa rapidamente giungere ad una conclusione, in modo che prima della fine dell'anno il provvedimento in esame possa diventare legge.

CORTELLONI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento italiano sul provvedimento in esame.

MELONI. Anche il mio voto è favorevole.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 21,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI

